



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERGESIO, FALLUCCHI, FREGOLENT, ROSSO, BIZZOTTO, CANTÙ, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2025

Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riprende il lavoro portato avanti dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura, ponendosi l'obiettivo di disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, uno dei prodotti più pregiati dell'agricoltura italiana, e di valorizzare in particolare l'attività di ricerca, che può essere essa stessa considerata un patrimonio nazionale da conservare e sostenere. Il testo propone quindi una normativa organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 (« Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo »), tenendo conto della necessità di una semplificazione strutturale e di una condivisione degli *iter* autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo, al fine di delineare principi condivisi in modo da agevolare la stesura del testo del presente disegno di legge.

In forza della legge n. 752 del 1985, tutte le regioni, ad esclusione della Sardegna e della Regione siciliana, hanno prodotto normative regionali di riferimento e sono anche state molto attive nel corso degli anni per normare aspetti che non sono trattati dalla

normativa nazionale. Tuttavia, in taluni casi, la normativa regionale si è spinta a normare aspetti non di competenza propria, che si contrappongono alla normativa europea di rango legislativo superiore. Ad oggi la legge n. 752 del 1985 appare inadeguata per affrontare la domanda internazionale di tartufo e relativi prodotti e addirittura in contrasto con la normativa europea, oltre ad essere inefficiente ai fini della tutela del patrimonio tartufigeno nazionale che evidenzia un lento ma continuo calo della produzione spontanea di tartufi. La predisposizione di una nuova normativa che sostituisca la legge n. 752 del 1985 è quindi necessaria per un settore strategico dell'economia di molte aree rurali marginali italiane, inoltre si prefigge l'obiettivo di mantenere il tartufo, e i relativi prodotti commerciali, come prodotto-immagine nel mondo del « *made in Italy* ». Il tartufo, in particolare, è proprio uno dei prodotti-immagine dell'Italia e della cultura gastronomica nazionale nel mondo, grazie alla cultura imprenditoriale che si è sviluppata negli anni rivolta alla cerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione delle numerose specie di tartufo spontanee o coltivate in Italia.

Il presente disegno di legge è suddiviso in sette capi e ventisette articoli.

Il capo I, relativo alle disposizioni generali, all'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e

le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Inoltre riafferma la valenza ambientale del settore ovvero la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera.

L'articolo 2 fornisce tutte le definizioni che si riconducono agli « attori » o « figure » tradizionali del settore, alla tipologia di tartufaie e all'oggetto/alimento cardine della legge ovvero il tartufo.

L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo quale strumento di coordinamento tecnico dei numerosi portatori d'interesse e come fondamentale « linea guida » per armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi della presente legge; importante per fornire un quadro dello stato dell'arte della filiera del tartufo e inoltre per garantire la futura sostenibilità della produzione del tartufo spontaneo e coltivato. Infine favorisce la condivisione delle linee d'indirizzo con gli obiettivi e le relative azioni da attuare a livello regionale. L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, utile per affrontare e risolvere le problematiche afferenti il settore tartufi. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato con il fine di raccogliere e analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato e, sempre nello stesso ambito, l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo per coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

L'articolo 5 disciplina l'adozione del piano regionale del tartufo all'interno del quale le regioni definiscono, tra i vari interventi, anche le misure per la tutela e la gestione degli *habitat* di produzione naturale del tartufo, che sono in continua contrazione

sia come produzione che come superficie e che meritano attenzioni particolari, soprattutto per l'importanza ambientale ma anche socio-economica del tartufo.

Il capo II, relativo alla cerca, raccolta e coltivazione, comprende gli articoli dal 6 al 15.

L'articolo 6, definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, mentre altre specie edibili non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16. Il comma 4 poi prevede l'accertamento delle specie da parte di un operatore e, in caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

L'articolo 7 stabilisce i diritti di proprietà sui tartufi ovvero il proprietario del fondo o il conduttore, colui che gode di diritti reali, può riservarsi il diritto di raccolta. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore. La riserva della raccolta e la relativa tabellazione seguono un *iter* specifico. Il medesimo articolo stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle aree in cui la cerca e la raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6.

L'articolo 8 definisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio de-

creto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce l'iter di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate.

L'articolo 9 definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate. Tale attività è svolta dalla direzione regionale competente e il riconoscimento ha durata ventennale. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, determina i contenuti minimi dei piani di gestione delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno.

L'articolo 10 sancisce la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà.

L'articolo 11 disciplina la cerca e la raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nelle aree boschive demaniali. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano comunicano alla direzione competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta.

L'articolo 12 definisce le norme generali di cerca e raccolta, mentre l'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi, per la quale il soggetto che vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il tesserino di raccolta è valido su tutto il territorio nazionale e ha durata di dieci anni.

L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare e l'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta. Le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta anche in base all'andamento, rispettando comunque un fermo biologico di trenta giorni in un anno.

Il capo III relativo alla lavorazione e commercializzazione dei tartufi comprende gli articoli da 16 a 18. L'articolo 16 definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale.

L'articolo 17 definisce poi taluni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi, mentre l'articolo 18 allinea la rintracciabilità del prodotto tartufo alle regole dell'Unione europea.

L'articolo 19 è l'unico compreso nel capo IV relativo alla produzione e vendita delle piante micorrizate con tartufo. Tutte le aziende che intendono produrre o commercializzare specie di piante micorrizate con i tartufi devono immettere nel mercato tale materiale vivaistico con apposito certificato ed essere titolari di un'attività vivaistica registrata nel registro ufficiale degli operatori professionali della regione o regioni in cui svolge la sua attività vivaistica. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate dei tartufi.

Il capo V relativo ai controlli e alle sanzioni comprende gli articoli 20 e 21.

L'articolo 20 definisce gli organismi deputati ai controlli in funzione delle competenze nonché delle leggi regionali attualmente in vigore.

L'articolo 21 stabilisce le fattispecie sanzionatorie, anch'esse riprese dalle diverse leggi regionali, al fine di uniformarle sul territorio nazionale, suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale e dei diritti di terzi. Infine, ogni violazione delle disposizioni della presente legge comporta la confisca del prodotto e, qualora non vi siano contestazioni, la vendita dello stesso o la cessione ai fini di benefi-

cenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

Il capo VI reca le disposizioni finanziarie e transitorie e finali. La fiscalità è uno dei principali meccanismi di regolazione del mercato, che lo Stato predispone per regolare le attività economiche legate alla commercializzazione di un particolare bene o servizio. Pertanto se un sistema fiscale costruito attorno a un particolare prodotto prevede bassi o elevati livelli di tassazione, ne consegue rispettivamente un basso o alto livello di mercato informale rispetto a quello formale. Il tartufo è tra i prodotti del settore primario più tassati in Europa e questo si traduce in un diffuso mercato informale a cui le aziende devono attingere per avere la materia prima e per rimanere competitivi nel mercato. Un sistema fiscale inefficiente si traduce anche in dati statistici sottostimati o assenti, soprattutto per quanto concerne la produzione. Non a caso, i principali contributi alla conoscenza del mercato del tartufo si basano sui dati del commercio estero, ad oggi unica informazione registrata nei sistemi statistici nazionali ed europei relativi al mercato del tartufo. Per le suddette motivazioni nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) sono stati introdotti all'articolo 1 i commi da 692 a 699 con i quali viene modificato il regime fiscale per la raccolta, la cessione e la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, tra cui i funghi e i tartufi, nonché le piante officinali spontanee. Le nuove disposizioni prevedono che i redditi derivati dalla raccolta occasionale dei suddetti prodotti da parte di privati (autorizzati

dalla regione a tale attività) siano assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF dal pagamento del quale sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta solo per autoconsumo. La raccolta è considerata occasionale se i redditi derivati dalla vendita dei prodotti raccolti non superano i 7.000 euro annui. Si prevedono inoltre semplificazioni documentali e contabili per i raccoglitori occasionali. Viene previsto che per i tartufi, nei limiti della quantità *standard* di produzione prevista con decreto, si applichi l'aliquota IVA ridotta. Infine, si consente ai produttori agricoli di prodotti selvatici non legnosi di applicare un regime fiscale semplificato.

L'articolo 22 disciplina le attività e le iniziative che possono essere promosse dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano con l'adozione del Piano regionale per il tartufo.

L'articolo 23 stabilisce che le regioni possano istituire una tassa di concessione regionale finalizzata a sostenere le attività di settore che rientrano nella loro sfera di competenza.

L'articolo 24 riguarda l'istituzione da parte delle regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un marchio finalizzato a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.

L'articolo 25 introduce la clausola di mutuo riconoscimento, mentre l'articolo 26 prevede l'adeguamento alla legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a)* la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b)* la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;
- c)* la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;
- d)* l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizate con tartufo;
- e)* i controlli e le sanzioni;
- f)* le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, nonché l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando il consumatore.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprio atto legislativo, le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto delle

definizioni, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) « cerca »: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane da tartufo;

b) « produttore di tartufo »: il tartufo e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;

c) « tartufaio » o « raccoglitore di tartufo »: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo, o comunque non coltivato;

d) « tartuficoltore » o « coltivatore di tartufo »: il conduttore di una « tartufaia » di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;

e) « tartufaia naturale »: bosco o terreno incolto in cui c'è una produzione di tartufo spontaneo;

f) « tartufaia controllata »: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo ed è applicato dal conduttore un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo;

g) « raccolta controllata »: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie controllate o coltivate; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

h) « tartufaia coltivata »: una coltura agraria convertibile, riconducibile ad aree

escluse dalla definizione di bosco, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, formata da un impianto artificiale di piante idonee alla coltivazione del tartufo, micorrizate o non micorrizate, collocate in un terreno agricolo, in cui il conduttore adotta tecniche agronomiche specifiche con lo scopo di ottenere una produzione di tartufo;

i) « pratiche agronomiche ordinarie »: l'inoculo sporale, la lavorazione del terreno, la potatura, il rilascio di rinnovazione avventizia che si forma all'interno dell'impianto, l'irrigazione, la creazione di scoline, le opere di regimazione delle acque, l'espianto di piante non produttive, l'estirpazione delle infestanti, la messa a dimora di piante per creare un ambiente idoneo alla coltivazione del terreno;

l) « tartufi coltivati »: tartufi prodotti in tartufaie coltivate o controllate o in terreni utilizzati per la produzione di tartufo inseriti nel fascicolo dell'azienda agricola;

m) « tartufi selvatici o spontanei »: tartufi raccolti in bosco o in terreni incolti;

n) « associazioni riconosciute »: le associazioni riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano che abbiano come scopo la produzione, la commercializzazione, la trasformazione o la promozione del tartufo nazionale e dei relativi prodotti derivati;

o) « terreni agricoli incolti o abbandonati »: terreni sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle disposizioni nazionali di attuazione.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, lettera *n*), secondo le linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3.

(Piano nazionale della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il piano nazionale della filiera del tartufo, di seguito denominato « piano di filiera ».

2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di produzione del tartufo da raccolta o coltivazione, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli piani e programmi regionali.

4. Il piano di filiera ha una durata massima di dieci anni.

5. Il piano di filiera contiene istruzioni tecniche elaborate nel rispetto delle norme previste dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Tavolo tecnico del settore del tartufo, di seguito denominato « Tavolo tecnico », con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. I componenti del Tavolo tecnico durano in carica tre anni.

2. Il Tavolo tecnico è composto dai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, delle federazioni e associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, dei collegi e degli ordini professionali in ambito agrario competenti per il settore tartufigeno, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti.

3. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti, né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico competenti per le materie economiche e statistiche, non facenti parti dell'Osservatorio di cui al comma 6. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti, né rimborsi spese comunque denominati.

6. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito, altresì, l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, nonché di promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo per finalità progettuali e, altresì, la formazione degli operatori ai vari livelli della filiera.

7. Gli esperti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano enti di ricerca e università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti, né rimborsi spese comunque denominati.

8. In caso di necessità, la composizione degli Osservatori di cui ai commi 4 e 6 può essere integrata da esperti esterni al Tavolo tecnico. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Piano regionale del tartufo e tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), e le organizzazioni professionali agricole, possono redigere il piano regionale del tartufo, previo accertamento della congruità delle risorse di cui all'articolo 23, comma 1. Sulla base delle indicazioni del piano di filiera, il piano regionale del tartufo può definire:

a) le modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione o delle aree vocate alla produzione di tartufo, l'individuazione delle aree di intervento, il censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché gli accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro *habitat* in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) definiscono, con proprio regolamento, norme di tutela e buone pratiche di gestione degli *habitat* tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna delle regioni e delle province autonome;

b) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

c) provvedono all'eventuale organizzazione dei corsi di preparazione all'esame di cercatore di tartufi e di aggiornamento.

CAPO II

CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE

Art. 6.

(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti alle seguenti specie e forme:

a) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato, tartufo bianco del Piemonte o di Alba o tartufo bianco di Acqualagna;

b) *Tuber melanosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato e tartufo nero di Norcia o Spoleto;

c) *Tuber brumale* Vittad., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;

d) *Tuber brumale* Vittad., forma *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

e) *Tuber aestivum* Vittad., forma *aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

f) *Tuber aestivum* Vittad., forma *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

g) *Tuber borchii* Vittad. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;

h) *Tuber macrosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) *Tuber mesentericum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle forme di tartufi di cui al comma 1.

3. Le modalità di commercializzazione di specie edibili non ricomprese nell'elenco di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 15.

4. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di cui all'articolo 14, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

Art. 7.

(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi nelle tartufaie naturali controllate è ad esclusivo uso del conduttore o di un suo delegato.

3. Possiedono il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.

4. Le tartufaie naturali controllate devono essere tabellate; per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore.

5. Le tabellazioni di cui al comma 4 devono essere poste lungo il perimetro della

tartufaia naturale controllata o della tartufaia coltivata, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata » oppure « Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati », con l'eventuale indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.

7. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico al solo uso esclusivo degli aventi diritto. qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 9.

8. Il conduttore della tartufaia può trasferire il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi attraverso un accordo scritto.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che è comunicato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 28 febbraio di ogni anno.

10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio e di utilizzo dei dati forniti di cui al comma 9.

Art. 8.

(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate ha durata per tutto il ciclo di produzione dell'impianto. Alla conclusione del ciclo produttivo il conduttore deve inviare comunicazione di espianto o ripiantumazione della tartufaia. Il riconoscimento consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo in cui è sita la tartufaia in qualunque fase del ciclo produttivo, con rete metallica sostenuta da pali. Tale attività è riconducibile tra le fattispecie in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate.

Art. 9.

(Riconoscimento delle tartufaie naturali controllate)

1. Il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate è un'attività svolta dalla direzione regionale competente della materia e ha durata ventennale con la possibilità per il conduttore di richiedere il recesso in ogni momento, nonché richiedere la proroga della durata del riconoscimento per ulteriori 10 anni mediante comunicazione in carta semplice alla medesima.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i contenuti minimi dei piani di gestione delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno attraverso l'individuazione delle azioni necessarie, anche con l'integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti.

3. Le tartufaie naturali controllate in boschi privati, boschi consortili o altre forme di aggregazione di proprietà forestali sono equiparate a una tartufaia naturale controllata in tutta la superficie interessata dal piano di gestione qualora il gestore della tartufaia intenda riservare per sé la raccolta; in tal caso deve apporre le tabelle di cui al comma 4 dell'articolo 7 lungo il perimetro del bosco soggetto a piano di gestione o lungo i principali accessi all'area qualora sia facilmente individuabile.

4. Le limitazioni relative ai demani idrici definite agli articoli 96 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, non si applicano all'interno delle tartufaie controllate riconosciute. Qualora la tartufaia naturale controllata sia attraversata, o confini, con uno o più demani idrici, il conduttore può ottenere il diritto d'uso esclusivo del demanio per tutte le fasi di coltivazione del tartufo, successivamente all'ottenimento del riconoscimento di tartufaia naturale controllata. Il diritto d'uso può essere richiesto dal conduttore all'ente gestore del demanio idrico con domanda in carta semplice. Alla verifica dell'assenza di altri concessionari del demanio idrico, l'ente gestore notifica la titolarità dell'uso del demanio a fronte del pagamento di un canone annuo. Il canone annuo è definito con decreto del Ministero

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Qualora vi sia un demanio idrico tra due tartufaie controllate riconosciute, i rispettivi conduttori detengono il diritto di uso esclusivo del demanio per la coltivazione del tartufo dal centro dell'alveo che, in tal caso, costituisce il confine legale tra le due tartufaie. Nella specifica casistica, la tabellazione lungo il demanio tra le due tartufaie controllate riconosciute può essere omessa qualora vi sia l'accordo di entrambi i conduttori. Tutte le opere di regimazione dell'alveo devono essere approvate reciprocamente tra i due conduttori prima della messa in opera, seguendo l'ordinaria procedura di approvazione da parte dell'ente che ha competenza nello specifico tratto di demanio.

Art. 10.

(Consorzi e forme aggregative della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali, i concessionari degli istituti faunistici privati o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, per la raccolta e per la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di contiguità dei fondi dei soggetti di cui al comma 1, la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

3. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

Art. 11.

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei boschi, nei terreni non coltivati e nelle aree boschive demaniali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente con le modalità di cui all'articolo 13, che viene aggiornato annualmente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati alla cerca e raccolta ai sensi dei commi 6 e 7.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio e di utilizzo dei dati forniti di cui al comma 3.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può fornire i dati di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo ai soggetti deputati al controllo di cui all'articolo 20.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 12, 13 e 14 i produttori di tartufi su tartufaie coltivate.

7. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo i proprietari o i conduttori dei terreni.

Art. 12.

(Norme generali di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in adde-

stramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, denominato vanghetto o vanghella, limitatamente al punto ove il cane abbia iniziato il suddetto scavo.

2. Sono in ogni caso vietate:

a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o la rastrellatura;

b) la cerca, la raccolta e il transito nelle tartufaie coltivate o controllate alle persone non autorizzate.

3. È sempre obbligatoria la riempitura delle buche scavate per la raccolta.

4. L'orario di cerca e raccolta del tartufo è disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base alle variazioni orarie di alba e tramonto legate alla latitudine.

5. Sono considerati tartufai hobbisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'articolo 13 e sono in regola con la tassa di concessione regionale ai sensi dell'articolo 23. I tartufai hobbisti sono soggetti a limiti giornalieri di raccolta, stabiliti in 300 grammi di tartufo; qualora si tratti di tartufo bianco, il limite giornaliero si riduce a 100 grammi. È considerato entro i limiti l'ultimo tartufo raccolto il cui peso non permette di rimanere entro le soglie definite nel presente comma.

6. Sono considerati tartufai commerciali occasionali coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'articolo 13, sono in regola con la tassa di concessione regionale ai sensi dell'articolo 23 e hanno versato il sostituto di imposta previsto dai commi da 692 a 697 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Sono considerati tartufai professionali coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'articolo 13, sono in regola con la tassa di concessione regionale ai sensi dell'articolo 23 e sono titolari di partita IVA

la cui attività ricade nella categoria ATECO 02.30. I tartufai commerciali professionali non hanno limitazioni di peso.

8. All'atto del controllo, i tartufai commerciali occasionali e i tartufai professionali devono esibire rispettivamente la ricevuta del versamento del sostituto di imposta previsto dai commi da 692 a 697 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, o il certificato di attribuzione del numero di partita IVA o la visura aggiornata rilasciata dalla camera di commercio territorialmente competente.

Art. 13.

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e la raccolta del tartufo deve sostenere un esame per l'accertamento della sua idoneità alla raccolta, tenuto periodicamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari. Possono sostenere l'esame e praticare la cerca e la raccolta del tartufo solo persone residenti o domiciliate in Italia, salvo accordi specifici tra lo Stato italiano e Paesi terzi.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è finalizzato a verificare il possesso delle seguenti conoscenze:

- a) ecologia dei tartufi;
- b) principi di tartuficoltura;
- c) contenuto della presente legge e degli eventuali decreti applicativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
- d) principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
- e) norme sul benessere animale.

3. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla

data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'età minima per essere ammessi all'esame di cui al comma 1 è diciotto anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla cerca e alla raccolta del tartufo nel quale sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

5. Il tesserino di raccolta è valido su tutto il territorio nazionale e ha durata di dieci anni; il rinnovo è subordinato alla partecipazione a giornate di aggiornamento le cui modalità sono stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono esentati dall'aggiornamento i titolari di tesserino in possesso del diploma o della laurea in materie agrarie o forestali o alimentari.

6. I tartufai professionali, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile possono usufruire del credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36.

Art. 14.

(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)

1. L'attività di cerca e raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura quale produzione primaria ai sensi dell'articolo 3, primo comma, numero 17), del regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e alla raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ove necessaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2 del presente articolo.

4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori, tramite le loro rappresentanze nazionali, possono redigere e adottare appositi manuali di corretta prassi igienica, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 15.

(Calendario di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta è consentita di norma nei periodi:

a) *Tuber aestivum* Vittad. forma *aestivum*: dal 15 maggio al 31 agosto;

b) *Tuber magnatum* Pico: dal 15 settembre al 31 dicembre;

c) *Tuber aestivum* Vittad. forma *uncinatum* Chatin: dal 15 settembre al 31 gennaio;

d) *Tuber macrosporum* Vittad.: dal 15 settembre al 31 dicembre;

e) *Tuber mesentericum* Vittad.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

f) *Tuber melanosporum* Vittad.: dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) *Tuber brumale* Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile;

h) *Tuber brumale* Vittad. forma *moschatum* De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile;

i) *Tuber borchii* Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta anche in base all'andamento climatico.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che intendono adottare

propri calendari di cerca e raccolta ai sensi del comma 2 definiscono un fermo biologico di massimo trenta giorni in un anno, indicativamente distribuiti nei periodi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre.

4. I tartufi coltivati non sono soggetti al calendario di raccolta in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 16.

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie nel rispetto delle norme dell'Unione europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. Al fine di evitare potenziali danni al patrimonio tartufigeno nazionale con l'introduzione di specie aliene del genere *Tuber*, è vietata la vendita in Italia al consumatore finale e alle attività commerciali di somministrazione alimenti, quali *catering*, bar o ristoranti, di specie non comprese nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, può autorizzare specie aggiuntive rispetto a quelle indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6 qualora vi sia una presenza naturale nel territorio nazionale o comunque non danneggi il patrimonio tartufigeno nazionale, altresì può creare un elenco di specie invasive in base agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, secondo la denominazione di cui all'articolo 6 e in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi spontanei italiani nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui all'articolo 15, ad eccezione dei dieci giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

Art. 17.

(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichettatura e nella presentazione dei prodotti trasformati in cui è presente il tartufo come ingrediente deve essere sempre indicato il nome latino della specie di tartufo utilizzata.

2. È ammessa la presenza di specie di tartufi diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 3 per cento in peso del prodotto finito, tranne che nei prodotti a base esclusivamente di *Tuber magnatum Pico* per i quali non sono ammessi limiti di tollerabilità.

Art. 18.

(Rintracciabilità)

1. Alle cessioni di tartufi si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro cen-

tottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di creazione del sistema informativo del tartufo, per il controllo e monitoraggio delle quantità di tartufo raccolte o prodotte da aziende agricole in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente, nonché per monitorare tutti gli attori della filiera del tartufo e dei relativi titoli di raccolta, coltivazione o commercializzazione.

CAPO IV

PRODUZIONE E VENDITA DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19.

(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)

1. Tutte le aziende che intendono produrre o commercializzare specie di piante micorrizate con i tartufi devono immettere nel mercato tale materiale vivaistico con certificato ai sensi del comma 2 del presente articolo e, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, essere titolari di una attività vivaistica registrata nel registro ufficiale degli operatori professionali della regione o delle regioni in cui svolge la sua attività vivaistica.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certifica-

zione delle piante micorrizate dei tartufi compresi nell'elenco di cui all'articolo 6.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20.

(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta del tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono altresì incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno le seguenti fattispecie:

a) la cerca e la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta o il superamento dei limiti di raccolta per i tartufai hobbisti;

b) la cerca e la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

c) il non riempimento delle buche aperte;

d) la cerca e la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni otto;

e) la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato o da parte di soggetti privi di licenza vivaistica;

f) la vendita o il commercio dei tartufi freschi spontanei italiani in modo difforme dalle prescrizioni di cui all'articolo 16;

g) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il danneggiamento, la rimozione o lo spostamento delle tabelle poste lungo il perimetro delle tartufaie riconosciute da parte di terzi;

i) l'apposizione illegittima o difforme rispetto a quanto previsto dalla presente legge di tabelle di riserva di raccolta in tartufaie controllate.

2. La violazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 prevede la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un mese; in caso di recidività la sospensione è aumentata ad un anno.

3. Le violazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno; in caso di recidività è prevista la revoca del tesserino.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque acceda, senza autorizzazione, a tartufaie coltivate o controllate, in violazione delle disposizioni vigenti, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 624 del codice penale.

5. In caso di recidiva, la sanzione di cui ai commi da 1 a 4 si applica nel suo importo massimo.

6. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

7. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura andante. La stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata al di fuori di una tartufaia naturale controllata o coltivata.

8. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce la misura e le modalità di comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in ragione delle fattispecie di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego degli introiti e la relativa ripartizione fra tutti i soggetti incaricati della riscossione.

CAPO VI

GESTIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO

Art. 22.

(Promozione del patrimonio tartufigeno a livello nazionale)

1. Con l'adozione del piano regionale per il tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono:

a) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata a tutte le specie con interesse commerciale appartenenti o meno alla flora nazionale;

b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi e dei relativi prodotti;

c) supporto ai costi sostenuti dal tartufigicoltore, in qualità di custode dell'ambiente e del territorio, dedito alla gestione del patrimonio tartufigeno, per manutenzione dei muretti a secco, regimazione delle acque, ripulitura di terreni incolti, sistemazioni agrarie dei terreni per una maggiore resilienza ad eventi climatici estremi e la copertura dei costi delle pratiche necessarie;

d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali, in coordinamento

con le associazioni riconosciute dei tartufai o tartuficoltori, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva dei boschi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, possono istituire una tassa di concessione regionale, non inferiore a euro centocinquanta annue, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, di seguito denominata «tassa». La tassa è finalizzata allo sviluppo delle attività previste dagli articoli 5 e 22, nonché al sostegno dei costi degli organismi di controllo.

2. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

3. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 13, il limite massimo di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2025. Ai maggiori oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 24.

(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

Art. 25.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio, parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 26.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute.

Art. 27.

(Abrogazione)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

€ 4,00